

(N. 1196)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GASPAROTTO, FACCHINETTI, CERICA e CADORNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1950

Mantenimento temporaneo nei ruoli del servizio permanente dei maggiori e capitani dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti di età.

ONOREVOLI SENATORI. — A partire dal 1949 ha lasciato o sta per lasciare il servizio attivo per età un'elevata aliquota di ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri.

Si tratta di elementi reclutati in grossi blocchi, tra il 1920 e il 1925 — e quasi tutti provenienti dai subalterni di altre armi, reduci della guerra 1915-1918 — che, per avverse vicende di carriera, ricoprono in massima parte ancora il grado di maggiore e, con questo grado, sono giunti o stanno per giungere quasi in massa al traguardo del limite di età.

È una falcidia che non trova assolutamente riscontro tra gli ufficiali delle altre armi dell'Esercito, i quali, a *parità di età* e di *anzianità di spalline*, si sono avvantaggiati di due o almeno una promozione in più rispetto ai colleghi dei carabinieri.

Mentre, nelle altre armi, esigua o nulla è la percentuale dei collocamenti nella riserva per età nei ruoli superiori, nell'Arma dei carabinieri si è invece verificata, per i soli maggiori, un'eliminazione del 20 per cento circa nel 1949, aliquota che si eleverà al 24 per cento per il 1950 e si manterrà altissima nei prossimi due anni.

Per tale rilevante esodo — aggravato dai recenti collocamenti nella riserva a domanda e

d'autorità, disposti a mente dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, e che portano al 50 per cento le perdite dei maggiori dei carabinieri per il corrente anno — si profila una vasta crisi nei quadri dell'Arma che, se non infrenata sollecitamente, avrà per effetto il rapido svuotamento del ruolo dei maggiori con conseguenze irreparabili.

Si tratta infatti di allontanare dal servizio elementi anziani di provata capacità ed esperienza, cui sono affidati i comandi più elevati dell'Arma nei capoluoghi di provincia, creando così vuoti che non potrebbero essere adeguatamente colmati con promozioni dal grado inferiore, in quanto gli attuali capitani — eccettuate poche decine in testa al ruolo — sono ancora giovani e professionalmente non del tutto maturi per le complesse e delicate funzioni demandate all'ufficiale superiore, senza dire che essi, una volta promossi, non potrebbero essere agevolmente rimpiazzati, per le gravi lacune esistenti nei quadri subalterni e per la deficiente anzianità di spalline degli attuali tenenti, che non potrebbero conseguire la promozione a capitano per mancanza del minimo di permanenza nel grado richiesto dalla legge (sei anni).

La crisi anzi cennata si sarebbe dovuta e

potuta in parte attenuare se fossero state già approvate e avessero avuto attuazione *almeno dal 1° gennaio c. a.* le nuove leggi di stato in elaborazione per gli ufficiali delle Forze Armate, che stabiliscono per l'Arma (oltre a un adeguamento di organici) un aumento dei limiti di età per i maggiori, i capitani e i subalterni, rispettivamente da 53 a 55 — da 50 a 52 — e da 48 a 50.

Ma, poichè allo stato delle cose non è dato prevedere quando potranno essere perfezionate le dette leggi e quale decorrenza potranno avere, s'impone la necessità di un provvedimento urgente che consenta *di fronteggiare la situazione e mantenere in efficienza i quadri dell'Arma, in relazione soprattutto alle eccezionali esigenze del servizio d'istituto in genere e di O. P. in particolare, nel quadro della situazione politica generale.*

È pertanto, onorevoli colleghi, nell'esclusivo interesse del Paese che ancora una volta in

questi giorni ha avuto prove della fedeltà, dell'abnegazione e del valore dell'Arma benemerita — si reputa doveroso sottoporre al vostro esame il presente disegno di legge col quale, in attesa che il grave problema prospettato possa essere integralmente risolto con la progettata riforma degli ordinamenti militari, viene stabilito il temporaneo mantenimento nei ruoli servizio permanente effettivo dei maggiori, capitani e tenenti dei carabinieri già raggiunti dal limite di età.

È questo, dunque, solo un provvedimento di « moratoria », urgente e indilazionabile, col quale — nella impossibilità di determinare per ora la effettiva decorrenza degli aumenti dei limiti di età proposti dalla legge in corso di presentazione al Parlamento — si tende appunto ad evitare che il ritardo nella emanazione della legge crei oggi, nei quadri dell'Arma, quella situazione di crisi cui la legge stessa si ripromette di porre riparo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa che siano emanate le nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e con effetto dal 1° gennaio 1950, è sospesa l'applicazione del limite di età previsto dalle leggi vigenti nei confronti dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si applichino le norme dell'articolo

precedente, sono considerati temporaneamente in soprannumero agli organici del rispettivo grado dalla data del raggiungimento del limite di età e, in attesa che siano emanate le predette nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, non conseguono avanzamento.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.